

LA SETTIMANA IN BREVE

| | |
|-----------|---|
| 02 | Notizie |
| | AGEVOLAZIONI |
| 02 | AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate |
| | LAVORO |
| 03 | PREVIDENZA |
| | INTERNAZIONALE |
| 04 | MONITORAGGIO FISCALE |
| | IMMOBILI |
| 06 | TRASFERIMENTO E COMPRAVENDITA - Disciplina fiscale |
| | SETTORI PARTICOLARI |
| 07 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
| 08 | Leggi In evidenza |

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella c.d. "ZES Unica" del Mezzogiorno - Novità del DL 124/2023 (c.d. "decreto Sud") - Determinazione dell'agevolazione e profili critici (note e studi Assonime 2.11.2023 n. 6)

Con il documento Note e Studi n. 6/2023, Assonime ha analizzato le principali caratteristiche delle otto ZES (sei regionali e due interregionali) attualmente presenti nel territorio del Sud Italia e ha effettuato una prima ricognizione delle novità che caratterizzano la c.d. "ZES Unica", destinata a estendere dal prossimo anno le misure di semplificazione amministrativa e il credito d'imposta per gli investimenti a tutto il Mezzogiorno, con rilevanti cambiamenti anche per quanto riguarda la *governance*.

Quadro di riferimento

Il DL [124/2023](#) (c.d. DL "Sud"), approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato per la conversione definitiva entro il prossimo 18.11.2023, prevede l'istituzione di una ZES unica per il Mezzogiorno, destinata a sostituire, dall'1.1.2024, le attuali otto ZES.

La ZES Unica per il Mezzogiorno comprenderà i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nella sua nuova configurazione, la ZES costituirà una "zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa".

Assonime osserva che le disposizioni del DL "Sud" non stabiliscono la durata temporale della ZES Unica.

Con riferimento alla *ratio* dell'intervento riformatore, nella relazione al DL "Sud" si afferma che il sistema delle ZES regionali e interregionali "non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo". Il Governo ha quindi ritenuto opportuno introdurre un nuovo sistema unitario di *governance* e la riconfigurazione delle ZES, allo scopo di favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, non perdendo nel contempo le specificità territoriali.

Come evidenziato da Assonime, la riforma delle ZES effettuata con il DL "Sud" interviene soprattutto in tre ambiti:

- la *governance*;
- le semplificazioni procedurali;
- i benefici fiscali.

Determinazione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno

Con particolare riferimento ai benefici fiscali, per il 2024, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno viene concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ([art. 16](#) del DL 124/2023).

Sul punto, Assonime rileva che, rispetto alla precedente edizione del credito d'imposta, in scadenza il 31.12.2023, tale misura massima risulta aumentata, essendo pari, per le grandi imprese:

- al 15%, per le aree dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
- al 30%, per le Regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- al 40%, per le Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Viene inoltre rilevato che tutti i massimali sopra riportati sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Il credito d'imposta è comunque commisurato alla quota di costo complessivo dei beni agevolabili acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dall'1.1.2024 al 15.11.2024.

Rispetto alla precedente edizione del credito d'imposta, è ora previsto che il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Inoltre, il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, ma non saranno agevolati progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Profili critici del nuovo credito d'imposta

Assonime osserva che, sebbene l'intensità di aiuto prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale sia notevole (fino al 60% per le piccole imprese), preoccupa il fatto che il "decreto Sud" preveda l'applicazione del credito di imposta soltanto per il 2024, limitando ulteriormente l'orizzonte temporale agli investimenti realizzati nel periodo tra l'1.1.2024 e il 15.11.2024. Tale orizzonte risulta troppo limitato per qualsiasi impresa che voglia programmare investimenti nel medio termine, agevolando così solo gli investimenti già programmati, con una modesta capacità di promuoverne di aggiuntivi.

Inoltre, in merito al fatto che il 50% dell'agevolazione possa sostenere l'acquisto di terreni e la costruzione di fabbricati, viene rilevato che la percentuale potrebbe essere ridotta per evitare investimenti in fabbricati poi inutilizzati.

Infine, il rinvio a un successivo DM, da emanare entro il 30.12.2023, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, rischia di generare incertezza e mancanza di prevedibilità per i soggetti che stanno valutando investimenti nel Sud Italia.

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2023 - "Bonus investimenti ZES unica definito in base a Regione e dimensione dell'impresa" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 31.10.2023 - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno anche per magazzinaggio e supporto ai trasporti" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Regime previdenziale (circ. INPS 31.10.2023 n. 88)

Con la circ. 31.10.2023 n. 88, l'INPS ha fornito le istruzioni sulla gestione degli adempimenti contributivi nel settore dello sport, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. [36/2021](#).

Gestioni previdenziali dei lavoratori sportivi

Gli aspetti contributivi dei lavoratori sportivi dipendono dal rapporto di lavoro e dal settore di appartenenza (area del professionismo o del dilettantismo).

In particolare:

- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) sono iscritti i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo, nonché gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo;
- alla Gestione separata INPS sono iscritti i professionisti e i co.co.co. dell'area del dilettantismo.

Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

L'INPS precisa che:

- la disciplina in materia previdenziale di cui al DLgs. [166/97](#), prevista per il settore professionistico, viene estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi di cui all'[art. 25](#) co. 1 del DLgs. 36/2021 assunti con contratto di lavoro subordinato;
- l'obbligo contributivo IVS al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto previsto per le aziende con dipendenti.

Invece, la regolarizzazione dei periodi pregressi - vale a dire da luglio 2023 a ottobre 2023 - dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro (per un totale del 27,03% per i co.co.co. e del 26,23% per i professionisti).

L'INPS specifica inoltre che:

- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro).

Adempimenti per gli iscritti alla Gestione separata

Per i co.co.co. dell'area del dilettantismo:

- l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore;
- il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, vale a dire tramite modello F24 e utilizzando la causale tributo CXX ovvero C10;
- i versamenti dei contributi dovuti per i mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 16.12.2023 e i relativi adempimenti entro il 31.12.2023.

Per i professionisti:

- la contribuzione previdenziale deve essere determinata in sede di dichiarazione dei redditi [quadro RR "Contributi previdenziali", sezione II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'[art. 2](#), comma 26, della L. 335/95 (INPS)"];]
- i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte, ovvero il saldo e il primo acconto entro il 30 giugno e il secondo acconto entro il 30 novembre;
- il versamento è effettuato mediante F24, utilizzando la causale tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'INPS sottolinea come il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di "portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali" relativi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

Tra gli adempimenti che possono essere effettuati mediante il Registro rientrano:

- la comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo;
- la comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi.

Circolare INPS 31.10.2023 n. 88

Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2023 - "**Definite le regole contributive per i lavoratori sportivi**" -

Mamone - Silvestro

Internazionale

MONITORAGGIO FISCALE

Cripto-attività - Novità della L. 197/2022 (circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30)

La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. [30](#) commenta le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. [197](#) (legge di bilancio 2023), che ha disciplinato il regime fiscale delle crypto-attività.

Vendita di crypto-attività e disciplina dei redditi diversi

Il regime impositivo delle crypto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell'[art. 67](#) co. 1 lett. c-

sexies) del TUIR (introdotta dalla L. [197/2022](#)), che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "*le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate*".

La norma prevede, inoltre, che:

- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle crypto-attività.

In merito, la circolare chiarisce che, dall'1.1.2023, non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di *ether* con *bitcoin*) né, in generale, lo scambio di un *Non Fungible Token* (NFT) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una crypto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra crypto-valute e *money token* (un tipo di crypto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra crypto-valute e *asset-referenced-token*.

Operazioni da parte di soggetti imprenditori

La L. [197/2022](#) ha inserito nell'[art. 110](#) del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle crypto-attività si estende anche all'IRAP.

La circolare in commento analizza anche i profili IVA di crypto-valute, *token* e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i NFT, occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall'asset, digitale o fisico, contenuto nel NFT.

Monitoraggio fiscale e quadro RW

Fino al 2022, in assenza di un'indicazione esplicita da parte dell'[art. 4](#) del DL 167/90, diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.

A partire dal 2023, invece, l'indicazione delle cripto-attività all'interno del quadro RW viene prevista espressamente dall'[art. 4](#) del DL 167/90.

La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

Sul punto, si afferma che *“in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interPELLI pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”*.

Dal punto di vista operativo, poi, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente, ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE.

Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille.

L'imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o *smartphone*.

L'ambito oggettivo di applicazione di tali imposte è costituito dalle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ex lett. c-sexies) del co. 1 dell'[art. 67](#) del TUIR. La circolare n. [30/2023](#) chiarisce che non vi rientrano gli strumenti finanziari digitali di cui al DL [25/2023](#).

Si precisa che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario,

ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e *smartphone*.

In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo, si applica l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

Circolare Agenzia Entrate 27.10.2023 n. 30

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2023 - "Pubblicata la circolare delle Entrate sul regime fiscale delle criptoattività" - Odetto - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 28.10.2023, p. 28 - "Lo scambio tra cripto-attività resta senza rilevanza fiscale" -

Piazza Italia Oggi del 28.10.2023, p. 34 - "Cripto-attività, sostitutiva 14%" - Galli

TRASFERIMENTO E COMPRAVENDITA

Disciplina fiscale - Trasferimento a favore del Comune - Opzione contenuta nell'accordo di programma - Atti di trasformazione del territorio - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 451)

Con la risposta a interpello 27.10.2023 n. [451](#), l'Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'agevolazione prevista dal combinato disposto dell'[art. 20](#) co. 2 della L. 10/77 e dell'[art. 32](#) co. 2 del DPR 601/73 per gli atti di trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Presupposti del regime agevolativo

L'[art. 20](#) co. 2 della L. 10/77 prevede che ai "provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'[articolo 32](#), secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi".

L'[art. 32](#) co. 2 del DPR 601/73 richiamato sancisce, al primo periodo, che gli "atti di trasferimento della proprietà [...] e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali".

Secondo l'interpretazione fornita dalla prassi, il regime agevolativo opera solo per trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte, e non atti "genericamente" preordinati alla trasformazione del territorio (così la risposta a interpello [67/2018](#), la risoluzione [80/2018](#) e la risposta a interpello [326/2022](#)).

Esulano, dunque, dall'ambito applicativo della norma quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica, realizzano interessi meramente individualistici (così la risoluzione [1/2019](#)).

Caso di specie

Nel caso sottoposto all'Agenzia, Comune, Provincia e Regione stipulavano con una srl un "accordo di programma" per l'attuazione di un progetto di riqualificazione urbana, che era poi integrato con due atti successivi.

In virtù di questi accordi, la società si impegnava, tra l'altro, a:

- realizzare un complesso polifunzionale destinato a residenza, commercio e servizi;
- concedere al Comune la facoltà di acquistare un'area all'interno del complesso, prevedendo che il corrispettivo del trasferimento potesse essere assolto dal Comune anche tramite l'utilizzo di crediti vantati da quest'ultimo a qualsiasi titolo verso il soggetto attuatore.

Il Comune decideva di esercitare l'opzione concessagli e acquistare la proprietà delle porzioni immobiliari di nuova costruzione per allocarvi uffici relativi a servizi pubblici.

Il notaio incaricato di redigere l'atto, pertanto, si chiedeva se il trasferimento immobiliare potesse considerarsi funzionalmente connesso al piano di riqualificazione urbana e, di conseguenza, potesse

beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Facendo applicazione dei criteri interpretativi elaborati dalla prassi, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'operatività dell'agevolazione con riferimento al trasferimento dalla srl al Comune.

L'atto tra la srl e il Comune, infatti, anche se inserito nell'accordo stipulato tra l'ente territoriale e il soggetto attuatore, non è idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di

trasformazione del territorio richiesta dalle norme, in quanto configura una “mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

Peraltro, al momento dell’acquisizione dell’edificio da parte del Comune la trasformazione urbanistica del territorio sarebbe già compiuta e l’acquisizione in esame costituirebbe una facoltà contrattuale del Comune, nell’ottica del più ampio scambio negoziale.

Manca, pertanto, una diretta connessione dell’atto con le finalità proprie della disciplina agevolativa in parola.

L’inidoneità del trasferimento a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio emerge, infine, dal contenuto dell’atto, dove si riporta che la superficie sarebbe destinata ad “*allocare i servizi di Carabinieri Forestali, INPS, Agenzia Regionale del Lavoro e Sportello sociale [...], nonché servizi di competenza comunale*”.

art. 20 L. 28.1.1977 n. 10

art. 32 DPR 29.9.1973 n. 601

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.10.2023 n. 451

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2023 - "Acquisto del Comune non agevolato se manca la funzione di trasformazione del territorio" - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 28.10.2023, p. 28 - "No sconti sulle compravendite del Comune" - Busani

Settori particolari

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (circ. INAIL 27.10.2023 n. 46)

Con la circ. 27.10.2023 n. [46](#), l’INAIL è intervenuto con riferimento alla riforma del lavoro sportivo operata dal DLgs. [36/2021](#) e da ultimo integrata dal DLgs. [120/2023](#), fornendo le istruzioni operative in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Soggetti tutelati

Per quanto riguarda le categorie di soggetti tutelati ai sensi del DPR [1124/65](#) (il c.d. Testo unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali) a seguito delle disposizioni di riforma, l’INAIL indica innanzitutto i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico ([art. 34](#) co. 1 del DLgs. 36/2021), i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato ([art. 30](#) del DLgs. 36/2021), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ex [art. 409](#) c.p.c. resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Inoltre, sono destinatari della tutela assicurativa INAIL i prestatori di lavoro occasionale ex [art. 54-bis](#) del DL 50/2017, di cui si possono avvalere, ricorrendone i presupposti e secondo la normativa vigente, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, e così via.

Sono invece esclusi i co.co.co. non amministrativo-gestionali, per i quali rimane valida la formula assicurativa delle polizze private ai sensi dell’[art. 51](#) della L. 289/2002, gli sportivi dilettanti che svolgono la propria attività in qualità di volontari, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex [art. 2222](#) c.c.

Determinazione dei premi assicurativi

Con la circolare in parola, l'INAIL ricorda poi che la retribuzione da assumere per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'[art. 29](#) del DPR 1124/65, ossia la retribuzione effettiva, con

applicazione del minimale e del massimale di rendita stabiliti dal medesimo Testo unico.

Con l'occasione, l'Istituto assicuratore ricorda poi che, secondo quanto disposto dall'[art. 34](#) co. 2 del DLgs. 36/2021, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta di cui all'[art. 66](#) del DPR 1124/65.

Per quanto concerne i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita - in linea con quanto indicato in precedenza - dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL.

Profili operativi

Dopo aver ricordato che la riforma operata dal DLgs. [36/2021](#) interessa i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico (poiché i lavoratori sportivi subordinati nei settori professionistici sono già assicurati ai sensi della normativa previgente), l'INAIL precisa che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dall'1.7.2023 (data di decorrenza della piena operatività del DLgs. [36/2021](#)) i lavoratori appartenenti alle predette categorie, e che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare l'apposita denuncia *on line* di iscrizione all'INAIL, indicando i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dall'1.7.2023 al 31.12.2023 e nel 2024.

Sul punto, l'INAIL comunica che, considerata l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo, chiarito in tempi recenti per mezzo dell'[art. 1](#) del DLgs. 120/2023 (entrato in vigore il 5.9.2023), le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30.11.2023.

In tal modo, si deroga a quanto previsto dall'[art. 12](#) co. 1 del DPR 1124/65, laddove si stabilisce che la denuncia di iscrizione va presentata contestualmente all'inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell'attività che deve essere assicurata.

Entro il termine del 30.11.2023 dovranno essere presentate anche le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

In ultimo, si precisa che i soggetti assicuranti che, alla data dell'1.7.2023, sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29.2.2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa, dall'1.7.2023, l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

art. 34 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Circolare INAIL 27.10.2023 n. 46

Il Quotidiano del Commercialista del 31.10.2023 - "Denunce di iscrizione INAIL con deroga per il settore sportivo" - Mamone

DM MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 10.10.2023 N. 160797

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici -
Concessione di contributi a imprese e professionisti - Presentazione delle domande

Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei

veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.

Con il presente DM e il successivo DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all'agevolazione.

Interventi agevolati

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis";
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Professionisti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell'IVA:

- relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
- sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del citato DM 25.8.2021).

Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l'applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
- le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.

Contributo concedibile

Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:

- dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis";
- delle risorse finanziarie disponibili.

Divieto di cumulo

Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e dall'art. 119 del DL 34/2020.

Presentazione delle domande

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita domanda al soggetto gestore "Invitalia spa".

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Per tutti gli interventi agevolabili, ad esclusione di quelli di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve essere presentata:

- in via telematica, tramite l'applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Bonus colonnine per imprese e professionisti";
- a partire dalle ore 10.00 del 10.11.2023 ed entro le ore 17.00 del 30.11.2023.

Per gli interventi agevolabili di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve invece essere presentata:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all'indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it;
- dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023.

Esaurimento delle risorse finanziarie

Il termine finale di presentazione delle domande può essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a:

- 70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro;
- 8,75 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro;
- 8,75 milioni di euro, per i professionisti.
-

Concessione ed erogazione dei contributi

A seguito del controllo delle domande presentate, in base all'ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:

- dal soggetto gestore "Invitalia spa";
- in un'unica soluzione, previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del beneficiario.